

AREA TECNICA

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI POPOLARI SITI IN
VIA CANTONE SANTO A CATANIA
CUP G69J21018660001 - CIG 9315956A15

STAZIONE APPALTANTE:

IACP CATANIA, via Dott. Consoli n. 80, cap. 95124 Catania, sito istituzionale <http://www.iacpcatania.it/>, pec protocollo.iacpct@legalmail.it

PROCEDURA DI GARA:

La presente procedura è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 390 del 12/07/2022, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Determinazione Dirigenziale n. 795 del 21/12/2022, ed è aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, dell’art. 59, comma 1 bis, come derogato dall’art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice), con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.

Ai sensi dell’art. 58 del Codice la procedura sarà gestita mediante apposito sistema informatico (di seguito “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo <https://iacpcatania.traspare.com/>.

Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, i documenti sono accessibili all’indirizzo <https://iacpcatania.traspare.com/> consultabile e scaricabile dal medesimo sito web oltre che sul profilo del committente IACP di Catania <http://www.iacpcatania.it/>.

Ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati nel profilo del committente nel Portale Traspare all’indirizzo <https://iacpcatania.traspare.com/>.

Tramite la piattaforma telematica Traspare, con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura, ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento, nonché di documentazione e delucidazioni.

VALIDAZIONE:

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Codice è stato validato dal RUP con verbale del 21/12/2021.

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

Luogo di esecuzione: Catania - Via Cantone Santo.

Descrizione: L'appalto ha per oggetto, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico degli alloggi popolari siti in Via Cantone Santo a Catania.

Importo complessivo dell'appalto: L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 4.168.909,69, di cui € 3.955.521,23 per lavori, compresi € 32.480,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 213.388,46 per progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase progettuale. Gli importi si intendono al netto degli oneri e dell'iva.

Categorie di progettazione: Ai fini della qualificazione si individuano le seguenti categorie ed importi:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE EDILI		Costo Categorie (€)
	Codice	Descrizione	V
EDILIZIA	E.20	Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, etc.	3.472.019,03
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento, climatizzazione, etc.	483.502,20
TOTALE			3.955.521,23

La progettazione può essere eseguita direttamente dal costruttore se in possesso della relativa qualificazione e dei requisiti seguenti ovvero essere affidata a professionisti associati come mandanti ovvero ancora indicati nei modi e forme di cui al disciplinare in possesso dei requisiti generali e di idoneità tecnica e capacità finanziaria e tecnico organizzativa di seguito riportati:

Fatturato richiesto: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato per i servizi in oggetto:

Importo progettazione	Moltiplicatore	Importo richiesto
213.388,46	1,5	320.082,69

Servizi espletati: espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori:

Categorie d'opere e ID Opere D.M. Giustizia 17/06/2016	Importo lavori €	Moltiplicatore	Requisito €
EDILIZIA E.20	3.472.019,03	1	3.472.019,03
IMPIANTI IA.02	483.502,20	1	483.502,20

Copertura assicurativa: contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 4.000.000,00.

Lavorazioni di cui si compone l'intervento: L'intervento, ai fini della qualificazione, si compone delle seguenti lavorazioni:

n.	Categ.	Descrizione	Class.	Qualif. obbl.	Importi in euro	Incidenza %	Subappalto
					Lavori		
1	OG1	Edifici civili ed industriali	IV	SI	2.522.965,20	63,78	50%
2	OS6	Finiture di opere generali	III	NO	949.053,83	24,00	100%
3	OS28	Impianti termici e di condizionamento	II	SI	483.502,20	12,22	100%
TOTALE GENERALE APPALTO					3.955.521,23	100,00	

Requisiti di qualificazione per la realizzazione dei lavori:

Possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG1 classifica IV.

La categoria scorporabile OS6, superiore al 10% dell'importo complessivo, è eseguibile anche senza qualificazione ma in tal caso l'O.E. deve essere qualificato nella categoria prevalente anche per tale importo.

La categoria scorporabile OS28, superiore al 10% dell'importo complessivo, è con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI oppure è subappaltabile al 100% con obbligo da parte dell'O.E. di essere qualificato nella categoria prevalente anche per tale importo, c.d. "subappalto qualificante".

E' ammesso l'avvalimento con riferimento a tutte le lavorazioni.

L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice e s.m.i. e non può superare comunque la quota del 50% dell'importo complessivo dei lavori, cioè € 1.977.760,62.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

Il corrispettivo è determinato a misura.

TERMINE DI ESECUZIONE:

La progettazione definitiva sarà acquisita in sede di gara. Il termine per la progettazione esecutiva è di giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP. Il termine per la realizzazione dei lavori è di giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I suddetti termini dovranno tenere conto della riduzione temporale offerta in sede di gara.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata tramite la piattaforma telematica TRASPARE.

L'offerta deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 22/08/2022**.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. Qualora, alla scadenza del termine, risultino presenti più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva ad una precedente.

Trattandosi di procedura di gara gestita su piattaforma telematica, si richiama l'art. 79, comma 5 bis, del Codice.

La prima seduta di apertura delle offerte avrà luogo il giorno **25/08/2022 alle ore 10.00**. Tale seduta potrà essere rinviata ad altra data qualora non fosse stata nominata la commissione giudicatrice. In tal caso ne verrà data notizia del giorno e dell'ora a mezzo sia di pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale che sul portale telematico. Le eventuali altre sedute pubbliche si terranno presso la medesima sede nei giorni e nelle ore che saranno resi noti dal Presidente nelle varie sedute di gara.

Al fine di facilitare la commissione giudicatrice nella valutazione dell'offerta tecnica SOLO QUESTA dovrà pervenire anche informato cartaceo con plico sigillato tramite invio postale, o consegna da parte di corriere o consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo dell'IACP di Catania, via Dott. Consoli n. 80, entro la data di scadenza sopra fissata.

La non conformità del formato cartaceo al formato digitale (pdf.p7m) dell'offerta tecnica inserita in piattaforma sarà motivo di esclusione.

FINANZIAMENTO:

Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Programma di Riqualificazione dell'Edilizia Pubblica "Sicuro, verde e sociale" (D.L. n. 59/2021 art. 1, comma 2, lett. C), punto 13, convertito con modificazioni della L. n. 101/2021) - Decreto MIMS n. 52 del 30/03/2022.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:

I concorrenti di cui all'art. 45 del Codice costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi ai sensi degli articoli 47 e 48 del Codice.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO DI PARTECIPAZIONE NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE:

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità per le categorie e classifiche previste nel presente bando.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO DI PARTECIPAZIONE NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE:

I concorrenti devono dimostrare il possesso dei requisiti sopra precisati.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA E TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA:

L'offerta è valida per 180 giorni (centottanta) dalla data dell'esperimento della gara. A norma dell'art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, l'individuazione del contraente deve avvenire entro 4 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURS.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più vantaggiosa alla luce dei seguenti parametri:

offerta tecnica: Punti 70;

offerta economico-temporale: Punti 30 (20 punti prezzo e 10 punti tempo).

GESTIONE DELLE ESCLUSIONI:

A norma dell'art. 83, comma 9, del Codice le violazioni, afferenti ad elementi formali della domanda di partecipazione previsti a causa di esclusione sono sanabili nel termine perentorio indicato dall'amministrazione nella richiesta di regolarizzazione.

Il soccorso istruttorio non si estende agli elementi dell'offerta tecnica ed economica.

Costituiscono violazioni insanabili e generano immediatamente l'esclusione del concorrente:

- offerta pervenuta oltre il termine ultimo stabilito dal presente bando;
- elementi che incidono sul contenuto dell'offerta rendendolo indeterminato (per es. offerta parziale, plurima o condizionata);
- mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica e/o economica;
- incompletezza ed irregolarità afferenti l'offerta economica (mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali e/o dei costi della manodopera);
- mancato pagamento (se dovuto) del contributo all'ANAC nel termine stabilito per la presentazione delle offerte;

- mancato rispetto del termine per la presentazione delle integrazioni richieste dalla stazione appaltante nelle procedure di soccorso istruttorio.

La mancata allegazione del contratto di avvalimento e della garanzia provvisoria non determinano esclusione dalla gara se in sede di soccorso istruttorio il concorrente sarà in grado di produrre il documento mancante avente data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (nel prosieguo, Autorità). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 - AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara. La mancanza del PASSOE non comporta esclusione e il concorrente dovrà in ogni caso produrre il documento entro il termine indicato dall'amministrazione.

ALTRE INFORMAZIONI:

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Si applica all'appalto l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 (Decreto Sostegni ter), come convertito con Legge n. 25 del 28/03/2022, modificativo dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (Decreto Aiuti).

Si applicano le clausole di cui all'art. 47, da comma 1 a comma 4, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, ed in particolare l'obbligo in capo all'aggiudicatario di assicurare una quota almeno del 30% di assunzioni tali da garantire l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

Il contratto sarà assoggettato alla disciplina prevista dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'impresa pertanto con la presentazione dell'offerta si obbliga a rispettarne le previsioni anche con riguardo alla cd. "Filiera" sotto le comminatorie di legge (cfr legge 13 agosto 2010 n. 136 artt. 3 e 6 come modificati dal d.l. 12 novembre 2010 n. 187 convertito nella legge 17 ottobre 2010 n. 217 e le determinazioni dell'autorità 8 e 10 del 2010).

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e la tempistica prevista nell'avviso pubblico, nei documenti di partecipazione e nel decreto di finanziamento.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

L'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania.

E' esclusa la competenza arbitrale, per ogni controversia il foro competente è quello di Catania.

Responsabile unico del procedimento: arch. Salvatore Lentini, mail arch.lentini@iacpcatania.it, tel. 095-7302287.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del regolamento comunitario in materia di protezione dei dati personali, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto.

Catania, 22 luglio 2022

Il Dirigente

Dott. Arch. Salvatore Lentini

AREA TECNICA

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI POPOLARI SITI IN
VIA CANTONE SANTO A CATANIA
CUP G69J21018660001 - CIG 9315956A15

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE

Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

L’appalto ha per oggetto, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico degli alloggi popolari siti in Via Cantone Santo a Catania, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Determinazione Dirigenziale n. 795 del 21/12/2022.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 4.168.909,69, di cui € 3.955.521,23 per lavori, compresi € 32.480,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 213.388,46 per progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase progettuale. Gli importi si intendono al netto degli oneri e dell’iva.

L’appalto è finanziato con il Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Programma di Riqualificazione dell’Edilizia Pubblica “Sicuro, verde e sociale” (D.L. n. 59/2021 art. 1, comma 2, lett. C), punto 13, convertito con modificazioni della L. n. 101/2021) - Decreto MIMS n. 52 del 30/03/2022;

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”.

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi la cui procedura sarà gestita mediante apposito sistema informatico (di seguito “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo <https://iacpcatania.traspare.com/>.

A norma dell’art. 216, comma 14, del Codice si applicano le disposizioni di cui alla parte II titolo III del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, ricomprese nella clausola generale di cui all'art. 80, comma 5, sub d, del Codice.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

La verifica del possesso dei requisiti organizzativi e tecnico professionali avverrà mediante la produzione della documentazione di cui ai punti successivi del presente Disciplinare di gara.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il portale TRASPARE entro le ore 12.00 del giorno 11/08/2022.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 12.00 del giorno 12/08/2022 tramite il portale suddetto.

Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultima ipotesi alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b, del Codice.

L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice la mancanza di una o più dichiarazioni essenziali non genera immediatamente l’esclusione del concorrente dalla gara.

L’Amministrazione fisserà un termine non inferiore a 48 ore per effettuare la regolarizzazione. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, costituisce causa di esclusione.

In ogni caso non è mai ammesso soccorso istruttorio per elementi mancanti appartenenti all’offerta tecnica ovvero economica inclusa la sottoscrizione delle stesse.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici - comprese quelle di cui all’art. 76 del codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il portale TRASPARE.

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione resa all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione resa all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori ove indicati.

Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice - DGUE parte II sub D. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto sarà vietato.

Il subappalto è ammesso nei limiti del 50% dell'importo complessivo dei lavori.

La stazione appaltante NON provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'art. 105, comma 13, del Codice.

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni afferenti alla progettazione, fatta eccezione per le attività di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.

Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, intestata allo IACP di Catania come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto - **€ 83.378,19** - e costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D.lgs. 58/1998.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 (cfr. comma 8) del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 31 gennaio 2018;
- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per 180 gg. decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.

Le micro imprese nonché le piccole e medie imprese ed i consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti presentano garanzia ridotta all'1% e sono esonerate dall'obbligo di corredare la garanzia provvisoria con l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice. La riduzione di cui al presente punto non è cumulabile con quella di cui al punto successivo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la garanzia provvisoria è stabilita in misura pari all'1% dell'importo posto a base di gara. Sono altresì ammesse tutte le ulteriori decurtazioni previste dalla disposizione sopra citata.

Analogamente la garanzia definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, potrà essere ridotta nelle medesime ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 44, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia già stata costituita e/o sottoscritta prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. E' sanabile mediante soccorso istruttorio la difformità di importo o di intestazione della garanzia.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

Pagamento in favore dell'Autorità

E' previsto il pagamento del contributo all'autorità di importo pari a € 140,00 da parte dei concorrenti (deliberazione dell'Autorità n. 830 del 21 dicembre 2021). La mancata dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA REQUISITI DEL PROGETTISTA INDICATO O ASSOCIATO

I concorrenti potranno avvalersi alternativamente di una delle opzioni di seguito indicate:

- **ipotesi I: possesso della certificazione per la progettazione e costruzione:**
possesso dell'attestazione SOA rilasciata sia per la progettazione che per la costruzione e recante pertanto l'annotazione in calce "*qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione*";
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati nel bando di gara corredata dalle generalità del o dei professionista/i appartenente/i allo staff interno di progettazione in possesso degli stessi.
- **ipotesi II: possesso della certificazione per la progettazione e costruzione ovvero per la sola costruzione:**
possesso dell'attestazione SOA rilasciata sia per la progettazione che per la costruzione e recante pertanto l'annotazione in calce "*qualificazione per prestazione di progettazione esecutiva e costruzione*" ovvero per la sola costruzione;
associazione temporanea: aver associato in qualità di mandante, ai soli fini della progettazione, un operatore economico progettista a sua volta composto da uno o più soggetti tra quelli elencati all'art. 46 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. in possesso dei requisiti precisati nel bando e raggruppati tra loro in sub raggruppamento temporaneo;
indicazione di soggetto esterno: dichiarazione di indicare esplicitamente in qualità di incaricato della progettazione uno o più soggetti in possesso dei requisiti precisati nel bando di gara eventualmente raggruppati tra loro in sub raggruppamento temporaneo. Si precisa che tale raggruppamento quand'anche costituito, essendo meramente indicato è da intendersi in senso atecnico.

Professionista singolo indicato

Il professionista singolo indicato non assume il ruolo di concorrente. In ogni caso dovrà attestare il possesso dei requisiti generali (art. 80 del Codice) e speciali previsti dal bando; la carenza in capo ad esso dei pertinenti criteri di selezione o la presenza di motivi obbligatori di esclusione comporta

l'obbligo di sostituzione dello stesso da parte dell'operatore economico partecipante alla gara nel termine "perentorio" indicato dalla S.A.

Professionista singolo associato

Qualora il professionista singolo dichiari di assumere il ruolo di mandante dell'operatore economico che esegue i lavori, assume il ruolo di concorrente e si applicano le disposizioni inerenti la partecipazione alle gare da parte degli operatori economici (e le conseguenti cause di esclusione). Il professionista dovrà dunque rispettare a pena di esclusione le disposizioni in materia vigenti ed in particolare:

- dichiarare il possesso dei requisiti generali previsti dal codice;
- assumere l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del codice;
- assumere l'impegno a conferire al capogruppo mandato collettivo gratuito irrevocabile (operatore economico che realizza l'intervento);

Gruppo di progettisti

Qualora sia indicato un gruppo di professionisti ancorchè formalmente riunito in RTI questo non assume il ruolo di concorrente e non soggiace alle disposizioni di cui all'art. 48, fatto salvo quanto segue: ciascun professionista dovrà:

- attestare il possesso dei requisiti generali (art. 80 codice) dei requisiti di idoneità tecnica di cui al DM 263/2016 e speciali previsti dal bando;
- indicare la struttura operativa del gruppo con riferimento ai ruoli di cui al disciplinare;
- in caso di RTI, indicare l'operatore cui sarà conferito mandato irrevocabile collettivo;
- in caso di RTI, dichiarare le parti del servizio espletate e queste ultime dovranno corrispondere alla quota di requisito posseduta.

La carenza in capo ad uno dei professionisti dei pertinenti criteri di selezione o la presenza di motivi obbligatori di esclusione comporta l'obbligo di sostituzione dello stesso nel termine perentorio indicato dalla S.A..

Sub raggruppamento di progettisti associati

Qualora i professionisti dichiarino di riunirsi in un raggruppamento temporaneo di professionisti a sua volta mandante dell'operatore economico che esegue i lavori, il RTI assume il ruolo di concorrente e si applicano le disposizioni inerenti la partecipazione alle gare da parte degli operatori economici e le conseguenti cause di esclusione, sia al raggruppamento dei professionisti che al raggruppamento eterogeneo. Il raggruppamento di professionisti dovrà dunque rispettare a pena di esclusione le disposizioni in materia vigenti ed in particolare dovranno essere indicati:

- la natura orizzontale, verticale o mista;
- le percentuali o le parti di servizio assunte da ciascun operatore;
- l'operatore economico mandatario dovrà essere in possesso dei requisiti in misura maggioritaria ex art. 83, comma 8, del Codice;
- l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del codice;

- l'impegno a conferire al capogruppo mandato collettivo gratuito irrevocabile e, nel caso, tramite questo mandato gratuito irrevocabile al mandatario del raggruppamento (operatore economico che realizza l'intervento);
- il nominato del giovane professionista ai sensi del D.M. n. 263/2016 e questo ultimo dovrà essere incaricato di una parte della progettazione in senso stretto con l'esclusione di incarichi di carattere meramente strumentale.

Requisiti di idoneità professionale dell'operatore che progetta l'intervento

L'operatore economico incaricato della progettazione dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale mediante compilazione del DGUE:

Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. L'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità indicati nel D.M. citato in ragione della propria forma giuridica;

per i professionisti persone fisiche:

laurea in architettura ovvero ingegneria ovvero diploma di perito o geometra;

iscrizione albo professionale;

per le società di professionisti:

organigramma aggiornato dei soggetti direttamente impiegati nelle funzioni professionali e tecniche, del controllo qualità ed in particolare (soci - amministratori - impiegati e consulenti con p.iva che fatturano alla società oltre il 50% del loro fatturato) con precisazione per ciascuno delle competenze e responsabilità;

per i professionisti costituiti in forma societaria:

direttore tecnico con laurea in architettura ovvero ingegneria conseguita da almeno 10 anni ed abilitazione ed iscrizione all'albo professionale;

organigramma aggiornato dei soggetti direttamente impiegati nelle funzioni professionali e tecniche, del controllo qualità ed in particolare (soci - amministratori - impiegati e consulenti con p.iva che fatturano alla società oltre il 50% del loro fatturato) con precisazione per ciascuno delle competenze e responsabilità;

iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura: gli operatori costituiti in forma societaria dovranno attestare l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con precisazione della data e numero di iscrizione;

iscrizione negli appositi albi professionali: i professionisti che eseguono le prestazioni tecniche devono attestare l'iscrizione negli appositi albi professionali;

Gli operatori economici incaricati della progettazione dovranno rilasciare le seguenti attestazioni:

- di non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- l'assenza delle condizioni che determinano i divieti di partecipazione di cui all'art. 24, comma 7, del Codice.

Professioni persone fisiche che eseguono le prestazioni:

I professionisti persone fisiche che eseguono le prestazioni dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice oltre ai requisiti di idoneità professionale.

Requisiti di capacità economico finanziaria dell'operatore che progetta l'intervento

Fatturato globale: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato per i servizi in oggetto così come precisato nel bando di gara;

Servizi espletati: di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di architettura ed ingegneria di cui all'art. 1, comma 3, lett. vvvv), del Codice lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e classi e per gli importi indicati nel bando di gara. Si considerano i soli lavori ultimati entro il termine di presentazione delle offerte.

I lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile.

N.B.: L'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:

- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
- quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se i lavori sono in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
- quello di progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato.

Ai fini della comprova il concorrente deve indicare per ciascun lavoro e fino al raggiungimento dell'importo richiesto i seguenti elementi:

- il committente;
- l'importo dei lavori per ciascuna categoria in modo distinto;
- l'ubicazione e la descrizione sintetica;
- il tipo di servizio espletato;
- le categorie e classi che dovranno essere pertinenti (e non necessariamente identiche) a quelle che comprendono i lavori da progettare.

Copertura assicurativa: contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 4.000.000,00. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei consorzi Ordinari GEIE e aggregazioni di rete.

Per gli operatori che si presentano in forma associata i requisiti devono essere posseduti nei modi e forme di seguito indicati:

Requisiti di idoneità professionale: dovranno essere posseduti da ciascun operatore del raggruppamento secondo la propria forma giuridica.

Requisiti generali: dovranno essere posseduti da ciascun operatore del raggruppamento e dai professionisti che eseguono la prestazione.

Requisiti di capacità tecnico economico finanziaria: dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e la mandataria ex art. 83, comma 8, del Codice dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria (non sono previste percentuali minime per le mandanti).

Requisiti di capacità tecnico organizzativa: dovranno essere posseduti dall'operatore che esegue la prestazione.

Giovane Professionista: Si rammenta che a pena di esclusione i raggruppamenti di operatori economici incaricati della progettazione dovranno prevedere la presenza di un giovane professionista incaricato di prestazioni non meramente accessorie ed i cui requisiti professionali non sono considerati ai fini della dimostrazione da parte del raggruppamento dei requisiti tecnico economico finanziari e tecnico organizzativi del bando. Tale presenza è garantita anche qualora il giovane professionista fosse in rapporto di collaborazione o di dipendenza a titolo di lavoro subordinato con uno degli operatori del raggruppamento.

Disciplina dell'avvalimento dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione della progettazione.

L'operatore economico mandante non in possesso dei requisiti richiesti potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico non partecipante alla gara alle seguenti condizioni:

- il soggetto ausiliario dovrà produrre, pena esclusione, una dichiarazione attestante in particolare: di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice; di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi. E' ammesso peraltro l'avvalimento tra soggetti partecipanti alla gara nel medesimo raggruppamento temporaneo/consorzio; di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente; di non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 24 del codice e all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- dovrà essere allegato originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliata" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

Ciascun operatore economico ausiliario non può prestare i requisiti a più di un operatore economico concorrente.

L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.

Trova in ogni caso applicazione l'art. 89 del codice.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Subappalto riferito alla progettazione.

Il subappalto delle prestazioni di progettazione non è ammesso fatta eccezione per quelle indicate all'articolo 31, comma 8, del Codice.

REALIZZAZIONE DEI LAVORI REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO SINGOLO O ASSOCIATO

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dell'operatore economico che realizza l'intervento.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) g), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) g), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'operatore economico singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Disciplina dell'avvalimento

L'operatore economico non in possesso dei requisiti richiesti dal bando potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione da altro operatore economico non partecipante alla gara alle seguenti condizioni:

- il soggetto ausiliario dovrà produrre, pena esclusione, una dichiarazione attestante:
di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;

di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi. E' ammesso peraltro l'avvalimento tra soggetti partecipanti alla gara nel medesimo raggruppamento temporaneo/consorzio;

di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente;

- dovrà essere allegato originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

Ciascun operatore economico ausiliario non può prestare i requisiti a più di un operatore economico concorrente.

L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.

Trova in ogni caso applicazione l'art. 89 del codice.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta deve essere inserita sul portale TRASPARE entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Contenuto della Busta “Documentazione amministrativa”

Nella busta “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ove è indicato il numero di fax, l’e-mail e la pec.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura avente data antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

Nel caso di raggruppamento temporaneo compreso l’eventuale raggruppamento dei progettisti o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate all’affidamento;

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio. Si precisa che:

a pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso e sottoscritto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

a pena di esclusione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera d’invito, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice e/o si fossero verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell’impresa concorrente nella Parte II, sezione “B” del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80.

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o

non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE:

il documento può essere compilato digitalmente, poi stampato e sottoscritto con forma digitale; in alternativa, può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto con firma digitale;

i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;

qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";

per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c) del Codice, nella parte III, sezione "C", del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:

- a) all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- b) ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche.

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale;

tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità;

con la Circolare n. 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le "Linee guida per la compilazione del DGUE", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice;

la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico. A tal fine, si presta particolare attenzione a compilare interamente la sezione "C" della Parte III, relativa alla sussistenza

di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento (lett. a), ma anche di liquidazione coatta (lett. b), concordato preventivo (lett. c), concordato con continuità aziendale (lett. d); si rimanda alla Circolare n. 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, per la guida alla compilazione.

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

- [fino all'aggiornamento del DGUE alle modifiche intervenute al Codice] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis, e comma 5, lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto, etc.;
- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nella fornitura, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
- che per la propria azienda si è proceduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di aver redatto il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Con la firma della presente dichiarazione autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati.

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa ai sensi del Protocollo di Legalità del 12/07/2005 “**Carlo Alberto della Chiesa**” e della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici;

garanzia provvisoria nei modi e forme di cui al presente disciplinare;

ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC dell'importo di € 140,00.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- la qualificazione del consorzio stabile secondo il principio del “cumulo alla rinfusa” sia per in ambito lavori che in ambito servizi di progettazione (art. 45 comma 1 lett. c) ed art. 46 comma 1 lett. f codice.). Per i consorzi di progettisti trova applicazione l'art. 46, comma 2, del codice contratti;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e, per i raggruppamenti temporanei orizzontali delle quote di partecipazione coerenti con la quota di requisiti dichiarata secondo le indicazioni del bando e del presente disciplinare;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
e, per i raggruppamenti temporanei orizzontali le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati e le parti del servizio svolte da ciascun partecipante al raggruppamento coerenti con la quota di requisiti dichiarata secondo le indicazioni del bando e del presente disciplinare;

Per i raggruppamenti temporanei - consorzi ordinari - GEIE tra operatori che realizzano i lavori:

Trova applicazione l'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e, per i raggruppamenti temporanei orizzontali delle quote di partecipazione coerenti con la quota di requisiti dichiarata secondo le indicazioni del bando e del presente disciplinare.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
e, per i raggruppamenti temporanei orizzontali le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati e le parti del servizio svolte da ciascun partecipante al raggruppamento coerenti con la quota di requisiti dichiarata secondo le indicazioni del bando e del presente disciplinare nel rispetto delle quote minime previste dall'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve essere espressamente indicata nel contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune.

Si ricorda che:

- in caso di raggruppamento sia omogeneo che eterogeneo tutti gli operatori economici assumono il ruolo di concorrenti (con le relative conseguenze in materia di possesso dei requisiti generali e speciali);
- la incompleta o inesatta indicazione delle quote di partecipazione ai RTI (ed assimilati) non permette sanatoria con il soccorso istruttorio qualora la correzione sia tale da incidere sul possesso dei requisiti di partecipazione;

Contenuto della busta "offerta tecnica"

Progetto definitivo composto:

- a) da **elaborati grafici e descrittivi**. Si ricorda che l'elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo ed il quadro economico devono essere contenuti nella busta "C - Offerta economica;
- b) dal **computo metrico non estimativo** (il computo metrico estimativo deve essere contenuto nella busta "C - Offerta economica");
- c) da un **disciplinare descrittivo e prestazionale**;
- d) da una **relazione illustrativa**, corredata da elaborati grafici, diagrammi di Pert, diagrammi di Gantt, relativa agli studi che saranno condotti e alle modalità che saranno seguite per la redazione del successivo livello di progettazione esecutiva nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tale progetto.

La relazione potrà essere corredata dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti e riguardare esclusivamente lavori nelle classi e categorie oggetto dell'affidamento ritenuti esplicativi a dimostrazione della capacità progettuale.

La relazione dovrà essere di non più di trenta pagine e la documentazione per ognuno dei tre progetti di un numero di schede comprese tra tre e cinque se in formato A3 e tra sei e dieci se in formato A4;

- e) da una **relazione descrittiva** corredata da elaborati grafici, diagrammi di Pert, diagrammi di Gantt, che sia sufficiente ad illustrare la concezione organizzativa e la struttura tecnico-

organizzativa ed i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione dei lavori, comprendenti i curriculum dei tecnici che faranno parte della struttura incaricata della progettazione esecutiva.

La documentazione appartenente all'offerta tecnica non dovrà recare, pena esclusione, elementi idonei ad identificare i contenuti dell'offerta economica.

L'offerta tecnica a pena di esclusione non sanabile, deve essere sottoscritta, oltre che dal progettista abilitato dal legale rappresentante dell'operatore economico e, nel caso di concorrenti con soggettività complessa non ancora costituita, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

Il progetto definitivo potrà prevedere soluzioni migliorative e integrative rispetto al progetto posto a base di gara, fermo restando che non dovrà comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera, e dovrà essere finalizzato a migliorare la manutenzione, la durabilità, la sostituibilità, la compatibilità e la controllabilità nel ciclo di vita dell'opera, degli impianti, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzato ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

La valutazione dell'offerta tecnica o meglio del progetto definitivo avverrà secondo i seguenti elementi di natura qualitativa:

Elemento 1 - Qualità architettonica complessiva del progetto (max 35 punti): Tale qualità architettonica è da intendersi come proposta migliorativa/integrativa rispetto al progetto posto a base di gara (soluzioni estetiche, funzionali, finiture, impianti, materiali, etc.), che non costituiscono varianti allo stesso, per accrescere l'armonia architettonica, il contesto ambientale e la funzionalità, che sappiano coniugarsi con le qualità tecnologiche dell'edificio, con la gestione e la manutenzione (facilità di manutenzione, maggiore economia della medesima, intervalli maggiori degli interventi periodici, etc.);

Elemento 2 - Qualità tecnologiche (max 25 punti): Soluzioni progettuali integrative, complementari e migliorative per il raggiungimento del massimo efficientamento dell'involucro e/o degli impianti tecnologici, sotto il profilo: energetico; tecnico-funzionale; del benessere, innovativo; della qualità e durabilità dei materiali; della riduzione dei costi di gestione;

Elemento 3 - Gestione del cantiere (max 6 punti): Organizzazione e gestione del cantiere, in relazione alla riduzione del tempo offerto, con riferimento: alla modalità e organizzazione delle fasi lavorative; alla risoluzione delle interferenze; al controllo delle emissioni, etc., con particolare riguardo all'analisi delle problematiche progettuali rilevanti ai fini dell'elaborazione del progetto esecutivo;

Elemento 4 - CAM e utilizzo materiali provenienti da riciclo (max 4 punti): Proposte migliorative con riferimento al rispetto dei CAM (D.M. 11/10/2017 e s.m.i.) ed utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti non inferiore al 30% del fabbisogno (art. 24 della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 31 del D.P.R.S. n. 13/2012).

Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre entro i termini il progetto esecutivo, contenente tutti gli elaborati grafici e di calcolo nel rispetto del progetto definitivo presentato in sede di gara, eventualmente integrato secondo le indicazioni della stazione appaltante ed approvato.

I documenti, comunque, formanti l'"Offerta tecnica", costituiranno per l'aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.

Contenuto della busta “Offerta economica”

- offerta di ribasso unico percentuale sui tempi di redazione del progetto esecutivo e sui tempi di realizzazione dei lavori. Il predetto ribasso non può comunque essere superiore alla percentuale del 20% rispetto a quello stimato, in relazione alla complessità e articolazione della tipologia d'intervento;
- offerta di ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori e sull'importo delle competenze tecniche, con indicazione dei costi per la sicurezza aziendali e l'indicazione del costo complessivo della manodopera (riferiti ai lavori);
- computo metrico estimativo, applicando alle quantità del computo non estimativo (lett. b dell'offerta tecnica) i prezzi unitari;
- elenco dei prezzi unitari, in base ai quali si è redatto il computo metrico estimativo;
- eventuale analisi dei prezzi;
- quadro economico.

L'offerta economica a pena di esclusione non sanabile, deve essere sottoscritta, nel caso di concorrenti con soggettività complessa non ancora costituita, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

L'imposta di bollo sarà assolta solo dall'aggiudicatario.

Procedura di aggiudicazione

In seduta pubblica la commissione giudicatrice, di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, come recepito dall'art. 24, comma 3, della L.R. n. 8/2016, procederà a:

- verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste in essi contenuti e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti cui essi si riferiscono dalla gara;
- verificare, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, circa la completezza e la correttezza della documentazione contenuta nella busta virtuale “A” nonché il possesso dei requisiti generali e speciali sulla base delle dichiarazioni rese ed eventualmente secondo le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione (AVCpass) e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti dalla gara;
- ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, possono, altresì, effettuarsi ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta virtuale A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso la Commissione procederà:
 - 1) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
 - 2) alla comunicazione di quanto avvenuto al RUP cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 del fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
 - 3) a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

Successivamente a seguire, in seduta pubblica, si procederà all'apertura della busta virtuale B, sia di quella inserita in piattaforma che di quella cartacea pervenuta separatamente, contenente il progetto definitivo, ad esclusione della parte economica, al fine di verificarne la completezza rispetto a quanto stabilito dalle norme di gara e all'esito si dichiarerà chiusa la seduta pubblica.

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative. A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata, si procederà, in seduta pubblica, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnico-qualitativa ed all'apertura delle offerte economico-temporali ed all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione.

Gli offerenti verranno avvisati mediante una comunicazione tramite piattaforma telematica del giorno e dell'ora della seduta pubblica fissata, in base alla quale verrà definita la proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n (W_i \times V_{(a)i})$$

Dove:

$C_{(a)}$ = Valutazione della componente qualitativa;

$\sum_n$ = Sommatoria dei criteri di valutazione

W_i = Punteggio relativo ad ogni singolo sub criterio di valutazione;

$V_{(a)i}$ = Coefficiente della prestazione della componente qualitativa (a) rispetto al singolo sub criterio (i) variabile tra zero ed uno

n = numero totale dei criteri di valutazione

A) QUALORA IL NUMERO DELLE OFFERTE PERVENUTE SIA SUPERIORE A TRE

per la determinazione del **coefficiente** $V_{(a)i}$ si farà ricorso alla media dei coefficienti di valutazione compresi tra **ZERO** ed **UNO** determinati sulla base della valutazione di ciascun Commissario con il metodo del **“CONFRONTO A COPPIE”** su matrice triangolare.

Il metodo consisterà nella predisposizione di una matrice triangolare costituita da un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno.

La determinazione dei coefficienti si otterrà confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio compreso tra uno e sei (scala semantica del confronto a coppie) secondo la scala che segue:

Preferenza Importanza	Definizione	Spiegazione
1	PARITÀ	I due elementi contribuiscono ugualmente all'obiettivo
2	PREFERENZA MINIMA	Leggermente favorito l'elemento i rispetto all'elemento j
3	PREFERENZA PICCOLA	Valutazione Mediamente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j

4	PREFERENZA MEDIA	Valutazione Abbastanza a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j
5	PREFERENZA GRANDE	Valutazione Fortemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j
6	PREFERENZA MASSIMA	Valutazione Enormemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j

Completato il confronto ogni Commissario, somma i punti attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti (compresi tra zero ed uno) attribuendo il valore “1” all’offerta che ha ottenuto il valore più alto e proporzionando ad esso il valore ottenuto dalle altre offerte.

Le medie dei coefficienti determinati da ogni Commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi (compresi tra zero ed uno) riportando al valore “1” la media più alta e riparametrando e rapportato all’unità in maniera proporzionale le altre medie.

B) QUALORA IL NUMERO DELLE OFFERTE PERVENUTE SIA COMPRESO TRA UNO E TRE non si applicherà il metodo del “confronto a coppie”, ma i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio di valutazione e sulla scorta della seguente scala di giudizi (Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6; sufficiente = 0,4; scarso = 0,2; assente/irrelevante = 0); si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni “Criterio Qualitativo” determina il punteggio totale per singolo soggetto partecipante e di cui sarà formata opportuna graduatoria.

Anche nel caso in cui nessuna offerta tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione.

Sono ammesse tutte le offerte tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo, pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

L’elemento prezzo ai soli fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo complessivo a base di gara. Al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_i / R_{max}$$

Dove:

$V_{(a)i}$ è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante).

L'elemento tempo è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori. Alla riduzione percentuale sul tempo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V_{(a) i} = T_i / T_{max}$$

Dove:

$V_{(a) i}$ è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è la riduzione dell'offerta in esame;

T_{max} è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante).

In caso di offerte ammesse pari o superiore a tre, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento quantitativo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento;
- un punteggio relativo all'elemento qualitativo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento.

Catania, 22 luglio 2022

Il Dirigente
Dott. Arch. Salvatore Lentini